

fondormoli

Fondo Bilaterale degli Ormeggiatori e Barcaioi dei Porti Italiani

Roma, 6 febbraio 2026

A tutte le Soc. Coop./Gruppi
Iscritti
Loro sedi

Oggetto: modifica dello Statuto e del Regolamento di Fondormoli

Lo scorso 22 gennaio si è riunito il Comitato Amministratore del Fondo per deliberare le modifiche allo Statuto e al Regolamento, in merito all'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico decorrente dal 1° gennaio 2027, stabilito con il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 19.12.2025 e regolato dall'art. 1 comma 185 della Legge 199/2025.

Sul punto sono state analizzate le intervenute modifiche normative, inerenti all'incremento dei requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia e anticipata.

Nello specifico, le tabelle sotto riportate evidenziano i requisiti per accedere alle prestazioni pensionistiche (confermate dall'INPS regionale Liguria) che prevedono, per i prossimi 7 anni, le seguenti condizioni:

per accedere alla pensione anticipata:

2026	42 anni e 10 mesi
2027	42 anni e 11 mesi
2028	43 anni e 1 mese
2029	43 anni e 4 mesi
2030	43 anni e 4 mesi
2031	43 anni e 6 mesi
2032	43 anni e 6 mesi
2033	43 anni e 7 mesi

per accedere alla pensione di vecchiaia:

2026	67 anni
2027	67 anni e 1 mese
2028	67 anni e 3 mesi
2029	67 anni e 6 mesi
2030	67 anni e 6 mesi
2031	67 anni e 8 mesi
2032	67 anni e 8 mesi
2033	67 anni e 9 mesi

Via Salaria, 89 – 00198 Roma - tel. +39 06 44249850/53 - Fax +39 06.81151119 - codice fiscale 97856390584
www.fondormoli.eu – e-mail: info@fondormoli.eu – Pec: infopec@fondormoli.it



Le mutate condizioni, atteso il vincolo dell'equilibrio di bilancio, impongono una modifica dell'art. 3 del Regolamento in quanto il requisito anagrafico per l'accesso al Fondo dovrà assecondare l'evoluzione normativa.

Si è, quindi, deliberato per coloro che entreranno nel Fondo a far data dal 01 marzo 2026 e che vi permarranno oltre il 31 dicembre del corrente anno, l'aumento dell'età che dovrà essere coerente all'incremento del requisito pensionistico previsto per l'uscita.

Giova comunque rilevare che tale determinazione sarà possibile effettuarla in modo esaustivo solo dopo l'esame della posizione del singolo, svolta dall'INPS Regionale Liguria, in merito alle possibili date di uscita per pensionamento. Conseguentemente il Fondo comunicherà all'interessato il requisito anagrafico necessario per accedere alle prestazioni del Fondo.

Ulteriore modifica di interesse è quella legata all'accesso al Fondo da parte di coloro che raggiungeranno solo il requisito pensionistico per la pensione di vecchiaia. Per tali soggetti sarà riconosciuto l'incentivo all'esodo solo se verrà presentata la documentazione necessaria per la definizione della loro posizione con accesso al Fondo almeno 12 mesi prima della data di decorrenza della pensione di vecchiaia. Pertanto, la richiesta dovrà pervenire almeno 15 mesi prima di tale data. Tale modifica assorbe quanto deliberato in data 5 marzo 2024 e comunicato con circolare n. 24 del 4 aprile 2024.

Una ulteriore modifica apportata al regolamento interessa i soggetti che accedono al Fondo con il requisito di pensione anticipata ordinaria. È stato, infatti, deliberato che nel caso in cui l'esodato dovesse instaurare un rapporto di lavoro subordinato, dovrà darne immediata comunicazione al Fondo, che procederà alla sospensione dell'erogazione delle future somme inerenti alla prosecuzione volontaria. Nel caso in cui l'esodato cessi il rapporto di lavoro e la conseguente copertura assicurativa prima della data di accesso alla pensione anticipata, il Fondo riprenderà la corresponsione delle somme per il versamento dei contributi volontari, sino alla maturazione del requisito contributivo necessario per la pensione anticipata.

In merito alla delibera di modifica dell'art.9 dello statuto, inerente al lavoro usurante, il Comitato ha, altresì, deliberato, prevedendo, laddove per effetto della cristallizzazione della posizione contributiva, si registrasse una significativa perdita dell'assegno pensionistico, la definizione di uno schema attuativo per temperarne gli effetti negativi.

Infine, come indicato nella Circolare del superiore Ministero Prot. 26176 del 15 dicembre 2025 che ne ha disposto l'aumento, il contributo da versare al Fondo a far data dal 01 gennaio 2026 diventa del 4%.

Cordiali saluti.

Il Presidente

Cesare Guidi

